

## *Il decreto-legge “incentivi” semplifica le rateazioni*

**ADESIONI E CONCILIAZIONI: STOP ALLE FIDEJUSSIONI SOTTO I 50.000 EURO**

di Alessandro Borgoglio

*Le somme dovute a seguito di accertamento con adesione o conciliazione giudiziale possono essere dilazionate senza il rilascio di alcuna garanzia, se l'importo complessivo delle rate successive alla prima non è superiore a 50.000.*

*È questa una delle più importanti novità fiscali recate dal decreto-legge “incentivi” appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale.*

Dopo alcuni giorni d’attesa dall’esame del Consiglio dei Ministri del 19 marzo scorso, il cosiddetto decreto-legge “incentivi”<sup>1</sup> è finalmente approdato in Gazzetta Ufficiale<sup>2</sup> e, ai sensi del suo articolo 6, è entrato in vigore nello stesso giorno della pubblicazione, ovvero il 26 marzo 2010.

Il testo normativo, finalizzato principalmente al sostegno delle attività produttive e dei consumi in alcuni settori particolarmente colpiti dalla crisi economica, porta con sé, invero, molte novità anche in ambito fiscale.

In esso, infatti, sono contenute diverse disposizioni volte al contrasto delle frodi internazionali e nazionali, attuate soprattutto attraverso il meccanismo del cosiddetto “carosello” o tramite le “cartiere”, nonché al recupero dei crediti d’imposta illegittimi, ed alla razionalizzazione della riscossione e semplificazione del contenzioso tributario.

---

<sup>1</sup> Il decreto-legge 25 marzo 2010, numero 40, reca “Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori”.

<sup>2</sup> Gazzetta Ufficiale numero 71 del 26 marzo 2010.

Tra le innovazioni legislative più interessanti, vi è sicuramente l'abolizione parziale del precedente obbligo, a carico dei contribuenti, di rilasciare una fidejussione per ottenere la dilazione di pagamento delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o conciliazione giudiziale.

#### ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Tra gli istituti deflativi del contenzioso maggiormente utilizzati vi è l'accertamento con adesione, in tutte le sue varie forme.

Si tratta di uno strumento molto apprezzato sia dai contribuenti che dal Fisco: ai primi consente, infatti, un notevole risparmio in termini di minori sanzioni, al secondo, invece, permette di accorciare i tempi di accertamento e riscossione dei tributi.

Il suo elevato gradimento ha indotto il legislatore, nel 2008, ad introdurre due nuove forme di adesione in aggiunta a quelle preesistenti: l'adesione ai processi verbali di constatazione<sup>3</sup>, e l'adesione ai contenuti degli inviti al contraddittorio<sup>4</sup>.

<sup>3</sup> L'articolo 83, comma 18 del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133 del 6 agosto 2008, ha introdotto nel D.Lgs. 218/1997 il nuovo articolo 5-bis che, al primo comma, dispone che "Il contribuente può prestare adesione anche ai verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, che consentano l'emissione di accertamenti parziali previsti dall'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".

<sup>4</sup> Il Legislatore tributario, a distanza di pochi mesi dall'introduzione dell'adesione ai pvc, è nuovamente intervenuto sul D.Lgs. 218/1997 con l'articolo 27 del Decreto Legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito con modificazioni dalla Legge n. 2 del 28 gennaio 2009. Tale articolo, con il primo comma, lettera b, ha inserito i commi da 1-bis a 1-quinquies nell'articolo 5 del D.Lgs 218/1997, che disciplinano la definizione dell'accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio, ai fini delle imposte sul reddito ed Iva. Specularmente, il comma 1-bis, lettera b, del citato articolo 27, ha inserito il nuovo comma 1-bis all'articolo 11 del D.Lgs 218/1997, che disciplina la stessa adesione ai fini delle imposte indirette diverse da quella sul valore aggiunto. Tali disposizioni stabiliscono che ai contenuti degli inviti, opportunamente integrati con l'indicazione delle maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi, il contribuente possa prestare adesione mediante comunicazione e versamento delle somme dovute, o della prima rata, entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione.

Per tali ultime due specie di “accertamento con adesione”<sup>5</sup>, è stata prevista la possibilità di ottenere la rateazione delle somme dovute, senza il rilascio di alcuna preventiva fidejussione ed in assenza di qualsivoglia limite degli importi a debito<sup>6</sup>.

Le forme di adesione più datate, invece, hanno sempre mantenuto, sino ad oggi, l’obbligo di prestare idonea garanzia al fine di ottenere la dilazione di pagamento delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione su iniziativa d’Ufficio o su istanza del contribuente.

Infatti, l’articolo 8, comma 2, del D.Lgs. 218/1997, stabiliva che “Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i cento milioni di lire. L’importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull’importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell’atto di adesione, e per il versamento di tali somme il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ...”.

Il decreto-legge “incentivi” interviene, però, proprio su tale norma al fine di cancellare, almeno parzialmente, tale oneroso adempimento.

In particolare, l’articolo 3, comma 1, lettera b), seconda parte, di tale decreto, stabilisce che “... all’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, numero 218, dopo le parole: «e per il versamento di tali somme» sono aggiunte le seguenti: «, se superiori a 50.000 euro,».

---

<sup>5</sup> La circolare n. 4/E del 16 febbraio 2009, al punto 2.6, ha chiarito che le varie possibilità di adesione non devono essere considerate come istituti diversi, a sé stanti, ma come *species* dello stesso *genus* “accertamento con adesione”.

<sup>6</sup> L’articolo 5-bis, comma 3, del D.Lgs. 218/1997, dispone che “In presenza dell’adesione di cui al comma 1 la misura delle sanzioni applicabili indicata nell’articolo 2, comma 5, è ridotta alla metà e le somme dovute risultanti dall’atto di definizione dell’accertamento parziale devono essere versate nei termini e con le modalità di cui all’articolo 8, senza prestazione delle garanzie ivi previste in caso di versamento rateale”. Analogamente, l’articolo 5, comma 1-ter, del predetto decreto, stabilisce che “Il pagamento delle somme dovute indicate nell’invito di cui al comma 1 deve essere effettuato con le modalità di cui all’articolo 8, senza prestazione delle garanzie ivi previste in caso di versamento rateale”.

Pertanto, da ora, sarà possibile ottenere la dilazione di pagamento delle somme dovute anche a seguito delle “vecchie” adesioni, senza la necessità di rilasciare alcuna fidejussione, purché l’importo complessivo delle rate successive alla prima non sia superiore a 50.000 euro.

L’eliminazione parziale di tale adempimento costituisce certamente un grande passo avanti, ma sarebbe auspicabile che, in sede di conversione in legge, avvenisse l’espunzione totale di tale onere, che, in molte circostanze, si conferma così gravoso e, talvolta, impeditivo, da non consentire di addivenire all’adesione neppure il contribuente più intenzionato<sup>7</sup>.

#### CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

L’ulteriore innovazione legislativa apportata dal decreto-legge 25 marzo 2010 coinvolge la conciliazione giudiziale, altro strumento deflativo del contenzioso, per cui ciascuna delle parti del processo tributario può presentare idonea istanza e proporre all'altra la conciliazione totale o parziale della controversia. Quest’ultima può aver luogo solo davanti alla commissione provinciale e non oltre la prima udienza, nella quale il tentativo di conciliazione può essere esperito d'ufficio anche dalla commissione<sup>8</sup>.

Ai sensi dell’articolo 48, comma 3, del D.Lgs. 546/1992, “Se la conciliazione ha luogo, viene redatto apposito processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute a titolo d'imposta, di sanzioni e di interessi. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto in un'unica soluzione ovvero in forma rateale, in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero in un massimo

---

<sup>7</sup> Si pensi ai casi, non così infrequenti, in cui il contribuente sia intenzionato ad addivenire all’adesione ma non abbia le disponibilità liquide per effettuare, in un’unica soluzione, il relativo pagamento. Per richiedere la rateazione delle somme dovute deve però ottenere una fidejussione da parte di una banca o un’assicurazione, che, tuttavia, non sempre sono disponibili a concederle. Ciò, alla fine, potrebbe comportare l’impossibilità, da parte del contribuente, di sottoscrivere l’adesione, ancorché fosse sua intenzione farlo. Peraltro, occorre sottolineare che tali fidejussioni hanno spesso anche costi importanti.

<sup>8</sup> Articolo 48, commi 1 e 2, del D.Lgs. 456/1992.

di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i cento milioni di lire, previa prestazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ...”.

Pertanto, sino ad ora, era possibile ottenere la dilazione di pagamento delle somme dovute a seguito di conciliazione giudiziale, soltanto in presenza del preventivo rilascio di apposita fidejussione.

Il decreto-legge numero 40, però, interviene anche su tale adempimento, cancellandolo parzialmente.

In particolare, l’articolo 3, comma 1, lettera b), prima parte, del citato decreto, dispone che “all’articolo 48, comma 3, del predetto decreto legislativo (D.Lgs. 546/1992, *N.d.A.*), dopo le parole: «previa prestazione» sono aggiunte le seguenti: «se l’importo delle rate successive alla prima è superiore a 50.000 euro,» ...”.

Tale modifica, comporta che, d’ora in poi, non sarà più necessario il rilascio di alcuna idonea garanzia al fine di ottenere la dilazione di pagamento delle somme dovute a seguito di conciliazione giudiziale, purché l’importo complessivo delle rate non sia superiore a 50.000 euro.

## ACQUIESCENZA

Vi è anche un altro istituto deflativo del contenzioso che pare coinvolto, anche se indirettamente, dalle innovazioni legislative recate dal decreto-legge 25 marzo 2010: l'acquiescenza, di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 218/1997<sup>9</sup>.

Con tale strumento, il contribuente, rinunciando all'impugnazione dell'atto impositivo e contestualmente alla proposizione dell'istanza di adesione, versa le somme dovute a seguito di accertamento, con una cospicua riduzione delle sanzioni.

Inoltre, d'ora in avanti, atteso il rinvio dell'articolo 15 del D.Lgs. 218/1997 all'articolo 8, comma 2, dello stesso decreto, e considerata la modifica apportata a tale ultima norma dal decreto-legge "incentivi", è ragionevole ritenere che anche per l'acquiescenza non sarà più necessario il rilascio di apposita fidejussione al fine di ottenere la dilazione di pagamento delle somme dovute, purché, anche in questo caso, l'ammontare complessivo delle rate successive alla prima non superi 50.000 euro.

## RIEPILOGO

Volendo schematizzare la nuova situazione creatasi a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge numero 40, si rappresenta la seguente tabella.

---

<sup>9</sup> L'articolo 15, comma 1, del D.Lgs. 218/1997, stabilisce che "Le sanzioni irrogate per le violazioni indicate nell'articolo 2, comma 5, del presente decreto, nell'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e nell'articolo 50 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1990, n. 346, sono ridotte a un quarto se il contribuente rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. In ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo".

	Riferimento normativo	Necessità di fidejussione
Adesione al PVC	Art. 5-bis del D.Lgs. 218/1997 come inserito dall'art. 83 comma 18 del D.L. 112/2008	No
Adesione all'invito al contraddittorio	Art. 5 comma 1-bis ed art. 11 comma 1-bis del D.Lgs. 218/1997 come inserito dall'art. 27 comma 1 lett. B del D.L. 185/2008	No
Accertamento con adesione su invito dell'Ufficio	Artt. 5 e 11 del D.Lgs 218/1997	Si, soltanto se le rate successive alla prima sono di ammontare complessivo superiore a 50.000 euro
Accertamento con adesione su istanza del contribuente	Artt. 6 e 12 del D.Lgs 218/1997	Si, soltanto se le rate successive alla prima sono di ammontare complessivo superiore a 50.000 euro
Acquiescenza	Art. 15 del D.Lgs 218/1997	Si, soltanto se le rate successive alla prima sono di ammontare complessivo superiore a 50.000 euro
Conciliazione giudiziale	Art. 48 del D.Lgs. 546/1992	Si, soltanto se le rate successive alla prima sono di ammontare complessivo superiore a 50.000 euro

15 aprile 2010

Alessandro Borgoglio